

ACI SERVICE VALLE D'AOSTA S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in Aosta (AO) – Reg. Borgnalle 10

Capitale sociale € 200.000,00 versato

C.F., P.IVA e Registro Imprese di Aosta n. 00545140071

Società soggetta a Direzione e Coordinamento



Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

All'Assemblea dei soci della società Aci Service Valle d'Aosta srl a Socio Unico.

Premessa

Il Revisore Unico, nominato in data 3 agosto 2017 ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010, presenta la seguente relazione.

Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio d'esercizio della società Aci Service Valle d'Aosta Srl al 31 dicembre 2018, approvato in data 29 marzo 2019 dall'organo amministrativo.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto in forma ordinaria, disciplinato dalle previsioni dettate dagli articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile, corredato sempre, ai sensi dell'art. 2428 c.c., dalla relazione sulla gestione.

La responsabilità della redazione del progetto bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo amministrativo della società Aci Service Valle d'Aosta Srl.

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Aci Service Valle d'Aosta Srl al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della società Aci Service Srl, con il bilancio d'esercizio della società Aci Service Valle d'Aosta Srl al 31 dicembre 2018. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società Aci Service Valle d'Aosta Srl.

Bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c..

Il Revisore ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è

questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Revisore ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al Revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

Conclusioni

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta propongo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa

Aosta, li 10 aprile 2019

Il Revisore Unico

Dott. Salvatore Lazzaro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta autorizzata con prov. prot. n. 4001 del 27/05/2005